



# ***Comune di Golfo Aranci***

## ***Provincia di Sassari***

### **REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 24/07/2024

## SOMMARIO

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 6
Art. 2 - Destinatari del Regolamento	Pag. 6
Art. 3 - Controlli e decadenza dai benefici	Pag. 6
Art. 4 - Trattamento dati personali	Pag. 7

### **TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

#### Capo I – Servizio di Trasporto Scolastico (Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 6 lett.a)

Art. 5 – Oggetto	Pag. 8
Art. 6 - Caratteristiche del servizio	Pag. 9
Art. 7 – Piano di trasporto	Pag. 9
Art. 8 – Beneficiari del servizio	Pag. 9
Art. 9 – Modalità e condizioni per l'accesso al servizio	Pag. 10
Art. 10 – Approvazione della graduatoria degli aventi diritto al servizio	Pag. 10
Art. 11 – Contribuzione delle famiglie	Pag. 10
Art. 12 – Agevolazioni – Esenzioni	Pag. 11
Art. 13 - Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie	Pag. 12
Art. 14 – Obblighi comportamentali degli alunni	Pag. 12
Art. 15 – Obblighi del genitore o di chi ne fa le veci	Pag. 13
Art. 16 – Rinuncia o variazione	Pag. 14

#### Capo II – Gestione del servizio e attività Extrascolastiche

Art. 17 – Modalità di gestione del servizio	Pag. 14
Art. 18 – Attività extrascolastiche	Pag. 15

### **TITOLO III - MENSA SCOLASTICA**

#### Capo III - Servizio di mensa scolastica (Legge Regionale n. 31 del 25/06/84

##### art. 2 lett. b, art. 6 lett. b,)

Art. 19 - Oggetto	Pag. 16
Art. 20 – Modalità di gestione	Pag. 16
Art. 21 – Servizio a domanda individuale	Pag. 16
Art. 22 – Criteri organizzativi	Pag. 17
Art. 23 - Beneficiari	Pag. 17
Art. 24 - Modalità di accesso al servizio	Pag. 17
Art. 25 – Contribuzione delle famiglie – Criteri generali	Pag. 17
Art. 26 – Menù – Tabelle dietetiche	Pag. 18
Art. 27 - Modalità di pagamento del servizio	Pag. 18
Art. 28 – Agevolazioni - Esenzioni	Pag. 19
Art. 29 – Riscossioni coattive – Attività di recupero crediti	Pag. 19

### **TITOLO IV – SPESE DI VIAGGIO PER GLI STUDENTI PENDOLARI**

#### Capo IV - Contributi per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado (Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a)

Art. 30 - Oggetto	Pag. 21
Art. 31 - Requisiti di partecipazione	Pag. 22
Art. 32 - Termini e modalità per la presentazione delle domande	Pag. 22
Art. 33 - Criteri di assegnazione	Pag. 23
Art. 34 - Istruttoria delle domande	Pag. 23
Art. 35 – Esclusione dal beneficio	Pag. 23

## **TITOLO V – ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE.**

### Capo V - Assegni di studio per studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole pubbliche secondarie di secondo grado

Art. 36 – Oggetto	Pag. 25
Art. 37 – Beneficiari e requisiti di partecipazione	Pag. 25
Art. 38 – Presentazione delle domande e degli allegati	Pag. 26
Art. 39 – Istruttoria delle domande	Pag. 26
Art. 40 – Esclusione del beneficio	Pag. 27

## **TITOLO VI – PREMI IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI**

### Capo VI – Concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli del

#### Comune di Golfo Aranci

Art. 41 – Oggetto e destinatari	Pag. 28
Art. 42 – Finalità	Pag. 28
Art. 43 – Modalità di partecipazione	Pag. 28
Art. 44 – Formazione delle graduatorie	Pag. 29
Art. 45 – Entità dei premi	Pag. 30

## **TITOLO VII – BORSE DI STUDIO NAZIONALE**

### Capo VII – Borse di Studio Nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. (D.Lgs. 13/04/2017, n°63)

Art. 46 – Descrizione e finalità dell'intervento	Pag. 31
Art. 47 – Beneficiari e requisiti di accesso	Pag. 31

Art. 48 – Criteri di assegnazione delle borse di studio nazionale	Pag. 32
Art. 49 – Incompatibilità con altri interventi	\Pag. 33

## **TITOLO VIII – BORSE DI STUDIO REGIONALE**

Capo VIII – Borse di Studio Regionale a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado). (D.Lgs. 13/04/2017, n°63)

Art. 50 – Descrizione e finalità dell'intervento	Pag. 33
Art. 51 – Beneficiari e requisiti di accesso	Pag. 33
Art. 52 – Criteri di riparto dei fondi regionali	Pag. 33
Art. 53 – Incompatibilità con altri interventi	Pag. 33

## **TITOLO IX – RIMBORSO LIBRI DI TESTO**

Capo IX – Rimborso libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. ( L.R. n° 31/84 e Legge n° 448/1998)

Art. 54 – Descrizione e finalità dell'intervento	Pag. 34
Art. 55 – Beneficiari e requisiti di accesso	Pag. 34
Art. 56 – Criteri di riparto dei fondi regionali	Pag. 34
Art. 57 – Valore del buono libri per ciascun studente	Pag. 34

## **NORME FINALI**

Art. 58 – Pubblicità del Regolamento	Pag. 35
Art. 59 – Casi non previsti dal presente Regolamento	Pag. 35
Art. 60 – Rinvio dinamico	Pag. 35
Art. 61 – Disposizioni finali	Pag. 35

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina il diritto allo studio in favore degli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado. Interviene per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del Diritto allo Studio a partire dalla scuola dell'infanzia nonché a sostenere la diffusione dell'istruzione, delle iniziative formative e della sperimentazione didattica ed educativa, agevolando la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo per l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro.

Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi e/o interventi:

- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica;
- Spese di viaggio per studenti pendolari;
- Assegni di studio per studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche;
- Premi in favore degli alunni meritevoli;
- Borse di studio Nazionale;
- Borse di studio Regionale;
- Rimborso Libri di testo.

**Art. 2 – Destinatari del Regolamento**

Destinatari del Regolamento sono gli alunni della scuola infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, residenti nel Comune di Golfo Aranci.

**Art. 3 – Controlli e decadenza dai benefici**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 71, comma 1, effettua idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione Comunale segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 4 – Trattamento dati personali**

I dati personali, sensibili sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi e per finalità di tipo amministrativo, contabile e fiscale così come previsto dalla normativa vigente in materia Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione al trattamento dei diretti interessati avviene all'atto di presentazione della domanda di ammissione ad usufruire del sistema dei servizi suindicati. Gli operatori preposti all'erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni si impegnano a custodire i dati in loro possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distribuzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto previsto dalla normativa sopracitata.

**TITOLO II**  
**SERVIZIO DI TRASPORTO**  
**SCOLASTICO CON SCUOLABUS**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**Servizio Trasporto Scolastico**

**(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84, art. 6 lett. a)**

---

**Art. 5 – Oggetto**

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate" il quale è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare l'abbandono e la dispersione scolastica. Tale servizio è rivolto agli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano principale e agli alunni disabili dimoranti anche all'interno del territorio comunale;

I beneficiari sono:

- a) gli alunni della scuola primaria;
- b) gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Il bando o avviso pubblico per l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è indetto annualmente con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, in base a quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale che annualmente stabilisce i criteri, il piano di trasporto con l'itinerario e i punti di raccolta. In esso saranno indicati:

- I requisiti necessari per l'ammissione al servizio;
- Il termine perentorio entro cui far pervenire le domande di ammissione;
- la documentazione da allegare alla domanda;

Il presente titolo disciplina inoltre il servizio di trasporto scolastico per le attività extrascolastiche.



#### **Art. 6- Caratteristiche del servizio**

1. L'utilizzo del servizio si configura per il bambino come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai criteri stabiliti dalla Legge Regionale n. 31 del 25/06/84:
  - a) a favorire la frequenza degli alunni dimoranti in località disagiate, fuori dall'aggregato urbano o, se all'interno, a non meno di 2 Km. dalla scuola di appartenenza;
  - b) a estendere, nel caso di disponibilità di posti, il servizio anche agli alunni dimoranti all'interno dell'aggregato urbano principale a meno di 2 Km. dalle scuole al fine di prevenire pericoli per l'incolumità degli alunni derivanti dal traffico automobilistico su strade non asfaltate e/o prive di marciapiedi o scarsamente abitate o su strade altamente trafficate e non controllate.
3. Il trasporto scolastico deve altresì garantire maggiore sicurezza possibile ai bambini che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ogni anno con il piano di trasporto devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate.
4. I percorsi sono programmati e stabiliti dalla Giunta Comunale con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza.

#### **Art. 7 - Piano di Trasporto**

1. Il piano di trasporto con l'indicazione dell'itinerario e dei punti di raccolta sarà approvato dalla Giunta Comunale in base alle richieste presentate ogni anno. Il piano potrà subire modifiche in base alle esigenze degli utenti, per motivi di funzionalità del servizio e per cause di forza maggiore, nonché per esigenze di sicurezza ed efficacia del servizio.
2. Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio del calendario scolastico (con orario definitivo) e termina l'ultimo giorno previsto dal suddetto calendario.
3. Il servizio non è previsto nei giorni degli esami di fine anno scolastico.

#### **Art. 8 – Beneficiari del servizio**

Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti nel Comune e

frequentanti le scuole di cui all'art. 5 site nel territorio comunale;

Gli alunni con residenza anagrafica in altri Comuni ma domiciliati nel Comune di Golfo Aranci e frequentanti le scuole di cui all'art. 5 site nel territorio Comunale, possono beneficiare del servizio solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di posti.

#### **Art. 9 – Modalità e condizioni per l'accesso al servizio**

1. Per usufruire del servizio i genitori, o chi ne fa le veci, presentano apposita istanza al Comune, nei modi e nei termini previsti dal bando o avviso pubblico.
2. Le domande di cui al precedente comma, devono essere rinnovate di anno in anno.
3. Gli alunni verranno ammessi al Servizio secondo criteri previsti e approvati annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 10 – Approvazione della graduatoria degli aventi diritto al servizio**

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Responsabile del Servizio competente con propria Determinazione provvede, sulla base dei criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale all' approvazione della graduatoria degli aventi diritto al Servizio.

#### **Art. 11 – Contribuzione delle famiglie**

1. Il Servizio di trasporto degli alunni è un servizio a domanda individuale.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/84 i destinatari dei servizi usufruiscono degli interventi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dal Comune in base alle loro condizioni economiche.
3. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo i principi di cui al presente Regolamento.
4. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare con le modalità stabilite:

-dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante

"Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

- dal Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";

5. Per gli utenti NON residenti è compito della Giunta Comunale prevedere annualmente il costo (o percentuale di contribuzione) del servizio.

### **Art. 12 – Agevolazioni – Esenzioni**

1. A richiesta degli interessati possono essere accordate particolari rateizzazioni, riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione da parte delle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno determinate da situazioni economiche e sociali che rendono impossibile il pagamento della contribuzione.
2. Le condizioni di bisogno di cui al comma precedente devono essere certificate dal competente ufficio del Servizio Sociale del Comune, con apposita istruttoria.
3. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a revocare o modificare l'esenzione totale o parziale della contribuzione solo in presenza di una istruttoria da parte dell'Ufficio Servizio Sociale di situazioni particolari e/o di disagio economico.
4. Limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio scuolabus e che richiedono le agevolazioni sulla contribuzione, dichiarando il valore ISEE, sono applicate le seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota determinata ai sensi del precedente art. 11:

N° FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	RIDUZIONE
1° FIGLIO	0
2° FIGLIO	20%
3° FIGLIO	30%
4° FIGLIO	40%
5° FIGLIO E OLTRE	50%

5. Non sono previste riduzioni per l'utilizzo parziale del servizio (viaggi di sola andata o ritorno).

#### **Art. 13 - Modalità di pagamento della contribuzione delle famiglie**

1. Il pagamento della contribuzione spettante alle famiglie deve essere effettuato in unica soluzione entro il 15 ottobre, salvo situazioni di disagio attenzionate dal Servizio Sociale.
2. Il versamento della contribuzione di cui al comma precedente dovrà avvenire attraverso i modi stabiliti dal bando o avviso pubblico.
3. L'Ente controlla la rispondenza dei versamenti effettuati e laddove verificati l'irregolarità degli stessi provvederà, in prima istanza, all'invio di un sollecito di pagamento, mediante il quale richiede la regolarizzazione delle somme dovute entro giorni 15 dalla ricezione dell'avviso.
4. Successivamente non saranno ammessi al trasporto, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, coloro per i quali non è stata versata la contribuzione a loro carico.

#### **Art. 14 –Obblighi comportamentali degli alunni**

1. Gli alunni che beneficiano del servizio di trasporto devono seguire un comportamento diligente volto al rispetto delle seguenti norme minime di comportamento:

- a) dovranno occupare il posto che verrà assegnato dal conducente o dall'assistente e tenere un comportamento corretto.
  - b) allacciarsi la cintura se prevista nello scuolabus;
  - c) evitare sia alla salita che alla discesa di spingere gli altri bambini/ragazzi;
  - d) una volta saliti sullo scuolabus devono restare seduti per tutto il tragitto e alzarsi solo quando il mezzo è fermo incolonnandosi ordinatamente per scendere;
  - e) evitare atteggiamenti che possono compromettere la sicurezza propria, degli altri trasportati e dell'autista;
  - f) osservare un linguaggio corretto evitando l'uso di parole volgari ed offensive;
  - g) non devono arrecare danni di alcun genere al mezzo di trasporto. In caso contrario la famiglia sarà chiamata a risponderne;
  - h) non gettare oggetti fuori dal mezzo;
  - i) evitare di trasportare oggetti pericolosi per la propria e di altri incolumità.
2. Il mancato rispetto dei suddetti doveri comportamentali avrà come conseguenza un immediato richiamo verbale. Il persistere dell'atteggiamento di disturbo sarà formalmente segnalato dal conducente o dall'assistente al competente ufficio comunale che provvederà ad informare i genitori.
  3. Il comportamento scorretto degli alunni segnalato dal conducente del mezzo o dall'assistente, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:
    - a) richiamo scritto, alla prima segnalazione;
    - b) sospensione del servizio per 10 giorni, alla seconda segnalazione;
    - c) interruzione del servizio per tutto l'anno, alla terza segnalazione, senza alcun diritto alla restituzione della contribuzione versata.
  4. Nel caso l'alunno arrechi danni saranno poste a carico della famiglia le relative spese.

#### **Art. 15- Obblighi del genitore o di chi ne fa le veci**

L'adesione al servizio costituisce a tutti gli effetti contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del c.c., e prevede determinati obblighi di comportamento

in capo ai genitori o a chi ne fa le veci:

- a) il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, si obbliga a rispettare le condizioni e le modalità di utilizzo del servizio, ad accompagnare il minore alla fermata e a essere presente al momento del rientro;
- b) nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione Comunale, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus in quanto la stessa risponde della custodia durante il trasporto.
- c) a tal fine il genitore prima dell'inizio del servizio sottoscrive apposita dichiarazione di impegno.

#### **Art. 16 - Rinuncia o variazione**

Poiché il servizio viene richiesto per l'intero anno scolastico, eventuali rinunce o inutilizzo temporaneo del servizio, dovuto ad esempio, a periodi di malattia o altro, non sollevano il richiedente dall'obbligo di versare l'intera contribuzione dovuta ad eccezione di:

- a) trasferimento della famiglia ad altro Comune debitamente documentata;
- b) trasferimento d'imperio da parte dell'istituzione scolastica ad altro plesso per cui la famiglia non ha più necessità del servizio di trasporto debitamente documentato;
- c) cause gravi ed imprevedibili debitamente documentate che saranno prontamente vagliate dall'Amministrazione (es. perdita del posto di lavoro, grave malattia ecc.);

Per i motivi sopracitati è concesso il rimborso della quota di contribuzione già versata commisurata ai mesi di non fruizione del servizio. Non sono ammessi rimborsi per frazioni di mese.

## **CAPO II**

### **GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE**

#### **Art. 17 Modalità di gestione del servizio**

1. Il servizio di trasporto alunni è assicurato dal Comune che vi provvede con proprio veicolo, tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il servizio (orari e fermate) sarà organizzato dall'ufficio Pubblica Istruzione in relazione:

- a) alle disposizioni del presente Regolamento;
- b) ai percorsi stabiliti dalla Giunta Comunale;
- c) alle istanze pervenute nei tempi fissati dall'ufficio;
- d) agli orari d'entrata e d'uscita comunicati dai competenti organi scolastici;
- e) al calendario scolastico.

### **Art. 18 Attività extrascolastiche**

1. L'uso del veicolo adibito al trasporto degli alunni è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche e programmate dal Comune.
2. La richiesta dell'autorità scolastica risulta da atto scritto ed è presa in considerazione a condizione:
  - a) che vi sia riportato il programma e lo scopo della visita;
  - b) che siano assunte dall'autorità scolastica tutte le responsabilità conseguenti;
  - c) che vi sia indicato il responsabile della visita;
  - d) che l'iniziativa non costituisca intralcio alcuno per il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico vero e proprio;
  - e) che venga acquisito dalla scuola richiedente, i Nulla Osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa;
3. L'autorizzazione per l'uso dei veicoli per le attività extrascolastiche è concessa dal Responsabile del Servizio competente con apposita comunicazione di autorizzazione.

**TITOLO III**  
**MENSA SCOLASTICA**

**CAPO III**

**Servizio di mensa scolastica**

**(Legge Regionale n. 31 del 25/06/84 art. 2 lett. b, art. 6 lett. b.)**

---

**Art 19 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione della mensa scolastica presso le scuole del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.

Il servizio oggetto del presente Regolamento rientra tra le finalità di cui alla Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate".

Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad agevolare la frequenza della scuola degli alunni delle scuole di Golfo Aranci, tale servizio viene garantito mediante la preparazione e la fornitura dei pasti nelle scuole;

Il bando pubblico o avviso per l'iscrizione al servizio di mensa scolastica è redatto dal Responsabile del Servizio seguendo le indicazioni e i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

In esso saranno indicate:

- I requisiti necessari per l'ammissione al servizio;
- Il termine perentorio entro cui far pervenire le domande di ammissione che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 20 dalla pubblicazione;
- la documentazione da allegare alla domanda;

**Art. 20 – Modalità di gestione**

Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune che vi provvede tramite l'affidamento della gestione a terzi, così come previsto dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

**Art. 21 – Servizio a domanda individuale**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con



modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M.31 dicembre 1983.

#### **Art. 22 – Criteri organizzativi**

1. L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2. Il servizio di mensa scolastica osserva il calendario scolastico.

#### **Art. 23 – Beneficiari**

Possono usufruire del servizio di mensa scolastica tutti gli alunni frequentanti le scuole del Comune di Golfo Aranci a tempo pieno o con rientri pomeridiani, i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato regolare domanda come previsto nel bando o avviso pubblico;

#### **Art. 24 – Modalità di accesso al servizio**

I genitori degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria a tempo pieno, che intendono usufruire del servizio mensa scolastica devono presentare la richiesta di fruizione entro la data e nei modi indicati dal bando o avviso pubblico.

Nella stessa domanda possono inoltre richiedere, allegando un certificato medico o un'autocertificazione, l'erogazione della dieta speciale rispettivamente per motivi di salute e/o per motivi religiosi o culturali, nonché certificazione ISEE per poter usufruire delle agevolazioni previste.

L'iscrizione al servizio di mensa scolastica ha validità per l'intero anno scolastico, salvo disdetta da comunicare formalmente all'Ufficio Pubblica Istruzione.

#### **Art. 25 – Contribuzione delle famiglie – Criteri generali**

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/84 i destinatari dei servizi usufruiscono degli interventi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata dai Comuni

in base alle loro condizioni economiche.

2. La misura della contribuzione della famiglia è determinata, annualmente, dalla Giunta Comunale, secondo i principi ed i criteri di cui al presente Regolamento.
3. Le contribuzioni possono essere diversificate in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare secondo i principi stabiliti:
  - dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
  - dal Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
4. La Giunta provvederà annualmente a determinare con Delibera di Giunta Comunale le fasce di reddito cui rapportarsi per la contribuzione dell'utenza.
5. Per gli utenti non residenti è compito della Giunta Comunale prevedere annualmente il costo (percentuale di contribuzione) del servizio.

#### **Art. 26 – Menu' – Tabelle dietetiche**

I menù e le tabelle dietetiche sono formulate in collaborazione con il competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

#### **Art. 27 – Modalità di pagamento del servizio**

1. Il costo complessivo del servizio di mensa scolastica viene finanziato con fondi comunali, con contributi regionali e con tariffe a carico dell'utenza.
2. Per usufruire del servizio le famiglie dovranno provvedere al pagamento della quota di contribuzione, entro il giorno 10 di ogni mese, secondo le seguenti modalità:
  - Versamento dell'importo per un minimo di n. 20 pasti per la scuola dell'infanzia;
  - Versamento dell'importo per un minimo di n. 10 pasti per la scuola primaria.solo nell'ultimo mese dell'anno scolastico il versamento potrà essere effettuato per un numero di pasti inferiore a quello minimo stabilito.

- Il versamento della contribuzione delle famiglie dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal bando o avviso pubblico;
- A dimostrazione dell'avvenuto pagamento le famiglie dovranno trasmettere copia della ricevuta all'Ufficio Pubblica Istruzione. La consegna della ricevuta potrà avvenire anche a mezzo di posta elettronica.

#### **Art. 28 – Agevolazioni – Esenzioni**

1. A richiesta degli interessati possono essere accordate particolari riduzioni o esenzioni totali dalla contribuzione da parte delle famiglie che versano in particolari condizioni di bisogno economico che rendono impossibile il pagamento della contribuzione.
2. Le condizioni di bisogno di cui al comma precedente devono essere certificate dal competente ufficio del Servizio Sociale del Comune.
3. L'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a revocare o modificare l'esenzione totale o parziale della contribuzione solo in presenza di una relazione da parte dell'Ufficio Servizio Sociale di situazioni particolari e/o di disagio economico.
4. Limitatamente alle famiglie con due o più figli che usufruiscono del servizio mensa e che richiedono le agevolazioni sulla contribuzione dichiarando il valore ISEE sono applicate le seguenti ulteriori riduzioni rispetto alla quota determinata ai sensi del precedente art. 28:

N° FIGLI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	RIDUZIONE
1° FIGLIO	0
2° FIGLIO	20%
3° FIGLIO	30%
4° FIGLIO	40%
5° FIGLIO E OLTRE	50%

#### **Art. 29 - Riscossioni coattive - Attività di recupero crediti**

L'Ente controlla la rispondenza dei versamenti effettuati e laddove verificati l'irregolarità degli stessi provvederà, in prima istanza, all'invio di un sollecito di pagamento, mediante il quale

richiede la regolarizzazione delle somme dovute entro giorni 15 dalla ricezione dell'avviso.

Successivamente al sollecito di pagamento, laddove il debitore non adempia, l'Amministrazione avvierà il procedimento per l'iscrizione a ruolo del debitore al fine della riscossione coattiva di quanto dovuto.

Per le riscossioni coattive trovano applicazione i principi generali previsti dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## CAPO IV

### **Rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado (Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a).**

---

#### **Art. 30 – Oggetto**

1. In conformità alla normativa vigente e alla Legge Regionale su menzionata il presente capo disciplina gli interventi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire al fine di agevolare la frequenza scolastica e attuare in concreto il diritto allo studio.
2. L'intervento concernente la concessione di un rimborso, totale e/o parziale delle spese di viaggio è rivolto agli studenti pendolari della Scuola secondaria di secondo grado, artistica e musicale.
3. La Giunta Comunale annualmente stabilisce, se non previsto diversamente da direttive regionali, le quote rimborsabili delle spese di viaggio da assegnare compatibilmente alle risorse finanziarie previste.
4. Nel caso la somma stabilita non risultasse sufficiente a soddisfare le richieste pervenute e l'Ente non fosse in grado di concorrere con fondi propri, si procederà a ridurre la quota spettante a ciascun studente, di una percentuale, pari alla differenza tra la somma complessiva da rimborsare e la somma disponibile.
5. Il bando pubblico o avviso per l'assegnazione del rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria di secondo grado è indetto con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, in esso saranno indicate le condizioni e le norme del concorso stesso nonché il termine della presentazione delle domande. Il bando o avviso è pubblicato all'albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune per un periodo non inferiore a trenta (30) giorni.

### **Art. 31 – Requisiti di partecipazione**

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a. essere residenti nel Comune di Golfo Aranci alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b. essere iscritti ed aver frequentato regolarmente le lezioni, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ivi compresi i Conservatori di Musica, ed i corsi per adulti; sono esclusi gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale;
- c. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE DPCM 159/2013, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale.
- d. Il trasporto deve avvenire tramite mezzi di linea ordinaria pubblici, anche privati, solo se sostitutivi di quelli pubblici che risultino mancanti o carenti, ma è consentito anche il rimborso chilometrico effettuato con autovetture private a cura dei familiari, qualora il luogo di residenza sia in località non servita dal servizio di trasporto pubblico locale. Si procederà ai rimborsi chilometrici solo per coloro che siano residenti in località ad oltre 5 Km dalla fermata del servizio di trasporto pubblico, l'importo del rimborso da riconoscere sarà pari a quello del mezzo pubblico. In caso di più alunni, dello stesso nucleo familiare, trasportati nello stesso mezzo il rimborso è riconosciuto una sola volta anche se i trasportati sono in numero superiore a uno.

### **Art. 32 – Termini e modalità per la presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate al Comune, a pena di esclusione, entro la data di pubblicazione prevista dal relativo bando o avviso pubblico.

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione del rimborso, redatta sull'apposito modulo, all'ufficio competente nei modi e nei termini fissati dal bando o avviso pubblico.

La domanda di autocertificazione deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata a pena di esclusione, la

seguinte documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore ai limiti previsti annualmente dalla Giunta Comunale;
- i biglietti di viaggio, e/o abbonamenti, e/o idonea documentazione utilizzati nell'anno scolastico di riferimento, attestante le spese sostenute. Non verranno considerati i biglietti giornalieri;
- Copia del Codice Iban di chi presenta la domanda di rimborso;

### **Art. 33 – Criteri di assegnazione**

Il rimborso delle spese di viaggio sarà commisurato al percorso necessario per raggiungere la scuola frequentata.

Non è ammesso il rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere istituti fuori dal territorio regionale.

Agli studenti che nel corso dell'anno al quale si riferisce il contributo hanno frequentato più Istituti, potrà essere rimborsata una sola quota, ossia quella corrispondente al raggiungimento dell'istituto più vicino.

### **Art. 34 – Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande è curata dai funzionari dell'Ufficio Pubblica Istruzione che procederanno poi alla redazione della graduatoria con l'elenco dei beneficiari;

La graduatoria verrà pubblicata nell'albo pretorio on line del Comune di Golfo Aranci e gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

### **Art. 35 – Esclusione dal beneficio**

In fase di istruttoria delle domande, saranno escluse dal beneficio le istanze:

- a) presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 31 del

presente Regolamento;

- b) presentate prive di certificazione ISEE, in corso di validità;
- c) presentate prive dei biglietti di viaggio o i relativi abbonamenti utilizzati nell'anno scolastico di riferimento, in ogni caso, idonea documentazione attestante le spese sostenute;
- d) non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento;
- e) non presentate al protocollo entro i termini previsti dal bando o avviso pubblico;
- f) non sottoscritte dal richiedente;
- g) parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo.



## **TITOLO V**

### **ASSEGNI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE**

#### **CAPO V**

**Assegni di studio per studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole pubbliche secondarie di secondo grado ( L.R. n. 31 del 25/06/1984 n. 31 art. 12)**

---

#### **Art. 36 – Oggetto**

Il presente capo disciplina l'intervento concernente l'assegnazione di assegni di studio per studenti meritevoli in disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole pubbliche di secondo grado, residenti nel Comune di Golfo Aranci.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare agli studenti meritevoli assegni di studio a seconda della disponibilità delle risorse disponibili in bilancio e provvederà annualmente con Deliberati Giunta ad indicare gli indirizzi agli uffici preposti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Il bando pubblico o avviso per l'assegnazione degli assegni di studio è indetto annualmente con atto del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione. In esso saranno indicate:

- il numero e l'importo degli assegni di studio da assegnare;
- i requisiti necessari per l'ammissione al beneficio;
- il termine perentorio entro cui far pervenire le domande di ammissione che deve essere stabilito in un termine non inferiore a giorni 20 (venti) dalla pubblicazione;
- la documentazione da allegare alla domanda.

#### **Art. 37 – Beneficiari e requisiti di partecipazione**

Per poter richiedere gli assegni di studio gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Golfo Aranci alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- b) essere stati iscritti ed aver frequentato la scuola secondaria di secondo grado;
- c) appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE DPCM 159/2013, in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, sia pari o inferiore al limite previsto annualmente dalla Giunta Comunale;
- d) aver riportato nello scrutinio finale la seguente votazione minima:
  - per le classi dalla 1° alla 4° una media dei voti dello scrutinio finale non inferiore al 7 (sette), senza debiti formativi;
  - per la classe 5° un punteggio minimo dell'esame finale di 80/100;

#### **Art. 38 – Presentazione delle domande e allegati**

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, devono presentare istanza di concessione degli assegni di studio, nei modi e nei termini previsti dal bando pubblico o avviso.

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione dell'autorità scolastica riportante la votazione dello scrutinio finale conseguita nell'anno scolastico al quale si riferiscono gli assegni di studio.

#### **Art. 39 – Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande è curata dai funzionari dell'Ufficio Pubblica Istruzione che procederanno poi alla formazione della graduatoria con l'elenco dei beneficiari che verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, possono presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Successivamente il Responsabile del Servizio provvede all'approvazione delle graduatorie definitive ed alla liquidazione dei relativi importi.

#### **Art. 40 – Esclusione dal beneficio**

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a) le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 37;
- b) le istanze pervenute al protocollo dopo la data di scadenza della presentazione prevista dal bando o avviso pubblico;
- c) le istanze non sottoscritte dal richiedente;
- d) le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- e) le istanze non corredate dalla certificazione dell'autorità scolastica riportante la votazione conseguita nell'anno scolastico al quale si riferisce l'assogno di studio;
- f) le istanze presentate a favore di studenti che hanno riportato una votazione nello scrutinio finale inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 37;
- g) le istanze non corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento.

**TITOLO VI**  
**PREMI IN FAVORE DEGLI ALUNNI MERITEVOLI DEL**  
**COMUNE DI GOLFO ARANCI**

**CAPO VI**

**Concessione di un premio in favore degli alunni meritevoli del Comune di Golfo Aranci.**

---

**Art. 41 – Oggetto e destinatari**

Il presente Regolamento disciplina il concorso cui potranno partecipare gli alunni meritevoli del Comune di Golfo Aranci al fine di ricevere un premio al termine dell'anno scolastico.

Possono partecipare gli alunni appartenenti ai corsi di studi sotto indicati al fine di ricevere un premio al termine dell'anno scolastico:

1. SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO -Classi 1°,2°,3°.
2. SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -Classi 1°,2°,3°,4°.
3. SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -Classe 5°.

**Art. 42 – Finalità**

L'iniziativa si prefigge le seguenti finalità:

1. valorizzare il merito scolastico e i talenti degli alunni;
2. fornire esempi positivi alla comunità locale degli studenti;
3. accrescere l'autostima dei giovani;
4. incentivarli al proseguimento degli studi.

**Art. 43 – Modalità di partecipazione**

Gli alunni interessati, potranno presentare domanda aderendo ad un apposito bando che potrà essere pubblicato annualmente a cura del Responsabile del Servizio, nei limiti delle risorse stanziare in bilancio. In assenza di disponibilità economica in bilancio, non sarà pubblicato alcun bando di concorso.

In ragione del diverso termine di conclusione dell'anno scolastico tra gli istituti coinvolti, il bando di concorso sarà adottato sulla base delle modalità e tempi ritenuti congrui dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali.

Gli alunni partecipanti al concorso non devono aver fruito durante l'anno scolastico di riferimento, di altre borse di studio di merito erogate anche da altri Enti o Istituti (da autocertificare ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000).

Non sono ammessi al concorso:

- a) gli studenti che nell'anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie;
- b) studenti con debiti formativi;
- c) studenti iscritti ai corsi serali;
- d) studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette).

#### **Art. 44 – Formazione della graduatoria**

Le domande di partecipazione saranno esaminate dai funzionari dell'Ufficio Pubblica Istruzione che provvederanno poi a predisporre tre distinte graduatorie di merito sulla base dei voti conseguiti dagli alunni alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

Concorreranno alla media dei voti tutte le materie inserite nella valutazione finale in pagella.

Saranno ammessi a presentare domanda esclusivamente gli alunni che abbiano conseguito la seguente votazione:

	VOTAZIONE DI ACCESSO
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - Classi 1°, 2°, 3°	Tra 8 e 8,99 Tra 9 e 9,99 10
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - Classi 1°,2°,3°,4°	Tra 8 e 8,99 Tra 9 e 9,99 10

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO - Classe 5°	Tra 80 e 89
	Tra 90 e 99
	100

#### **Art. 45 – Entità dei premi**

Saranno premiati annualmente gli alunni che avranno raggiunto i seguenti punteggi mediante ripartizione equa per classi di merito come sotto riportato:

<b>Punteggio Massimo</b>	<b>Premio Massimo Attribuibile SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO -Classi 1°,2°,3°</b>	<b>Premio Massimo Attribuibile SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -Classi 1°,2°,3°,4°</b>
Tra 8 e 8,99	€ 300,00	€ 350,00
Tra 9 e 9,99	€ 400,00	€ 450,00
10	€ 500,00	€ 550,00

<b>Punteggio Massimo</b>	<b>Premio Massimo Attribuibile SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO -Classe 5°</b>
Tra 80 e 89	€ 500,00
Tra 90 e 99	€ 550,00
100	€ 600,00

In caso residuo delle somme per mancanza di beneficiari, le somme residue non possono essere utilizzate per aumentare il numero e/o l'entità dei premi da concedere in favore degli alunni già destinatari dei premi.

Il premio sarà versato nei modi e nei tempi previsti dal bando pubblico o avviso.

**TITOLO VII**  
**BORSE DI STUDIO NAZIONALE**

**CAPO VII**

**Borse di studio Nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.**  
**(D.Lgs. n°63 del 13/04/2017)**

---

**Art. 46 – Descrizione e finalità dell'intervento**

La Borsa di Studio Nazionale è un intervento rivolto agli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annualmente assegna dei fondi alle Regioni che hanno il compito di redigere la graduatoria unica regionale per l'assegnazione della borsa di studio nazionale per l'anno scolastico di riferimento.

La Regione, conseguentemente, provvede annualmente alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, indicando i termini di presentazione delle domande da parte degli studenti e stabilendo i termini e le modalità di trasmissione degli elenchi degli studenti ammissibili da parte di ciascun Comune.

Il Ministero eroga annualmente le borse di studio direttamente agli studenti beneficiari con le modalità specificatamente previste dallo stesso.

Il Comune di Golfo Aranci è responsabile dell'attività istruttoria delle domande e predispone gli elenchi degli studenti ammissibili al beneficio da trasmettere alla Regione che provvede all'approvazione della graduatoria unica regionale degli aventi diritto.

**Art. 51 – Beneficiari e requisiti di accesso**

I beneficiari della Borsa di Studio Nazionale sono gli studenti residenti in Sardegna iscritti in una scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico di riferimento, utilmente posizionatesi nella graduatoria unica regionale, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore o uguale a quello indicato annualmente dalla Regione.

#### **Art. 48 – Criteri di assegnazione delle borse di studio nazionale**

La graduatoria unica regionale viene redatta in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d'età in caso di parità di ISEE, fino ad esaurimento dei fondi ministeriali per l'anno di riferimento.

#### **Art. 49 – Incompatibilità con altri interventi**

L'assegnazione della borsa di studio nazionale è incompatibile con l'assegnazione della borsa di studio regionale per lo stesso anno scolastico di riferimento.



## **TITOLO VIII**

### **BORSE DI STUDIO REGIONALE**

#### **CAPO VIII**

#### **Borse di studio Regionale a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado). ( D.Lgs. n°63 del 13/04/2017)**

---

##### **Art. 50 – Descrizione e finalità dell'intervento**

La Borsa di Studio Regionale è un intervento rivolto agli studenti iscritti alle scuole pubbliche primaria e secondaria (di primo e di secondo grado).

La Regione Sardegna annualmente stanZIA dei fondi che sono trasferiti ai Comuni di residenza degli studenti beneficiari, per l'assegnazione della borsa di studio regionale per l'anno scolastico di riferimento. A tal fine la Regione pubblica un apposito Avviso rivolto ai Comuni in cui sono disciplinati le fasi dell'intero procedimento, i termini di presentazione delle domande da parte degli studenti e i termini e le modalità di trasmissione alla Regione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune.

##### **Art. 51 – Beneficiari e requisiti di accesso**

I beneficiari della Borsa di Studio Regionale sono gli studenti residenti in Sardegna iscritti alle scuole pubbliche primarie e secondarie (di primo e secondo grado) del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico di riferimento, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore o uguale a quello indicato annualmente dalla Regione.

##### **Art. 52 – Criteri di riparto dei fondi regionali**

La Regione, ricevuti i fabbisogni comunali, corrispondenti al numero di studenti aventi diritto, effettua il riparto dei fondi in modo proporzionale al numero degli studenti in possesso dei requisiti di accesso che hanno presentato regolare domanda, definendo il valore unitario della borsa di studio che sarà uguale per tutti gli studenti.

##### **Art. 53 – Incompatibilità con altri interventi**

L'assegnazione della borsa di studio regionale è incompatibile con l'assegnazione della borsa di studio nazionale per lo stesso anno scolastico di riferimento.

## **TITOLO IX**

### **RIMBORSO LIBRI DI TESTO**

#### **CAPO IX**

#### **Rimborso libri di testo a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.**

**( L.R. n° 31/84 e Legge n° 448/1998)**

---

#### **Art. 54 – Descrizione e finalità dell'intervento**

Il rimborso libri di testo è un intervento rivolto agli studenti che frequentano le scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito annualmente assegna alle Regioni i fondi finalizzati alla fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo scolastici. La Regione, conseguentemente, provvede annualmente alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, con indicazione dei termini di presentazione delle domande da parte degli studenti e con i termini e le modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune.

#### **Art. 55 – Beneficiari e requisiti di accesso**

I beneficiari sono gli studenti residenti in Sardegna che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico di riferimento, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, inferiore o uguale a quello indicato annualmente dalla Regione.

#### **Art. 56 – Criteri di riparto dei fondi regionali**

La Regione, ricevuti i fabbisogni comunali corrispondenti al valore dei libri acquistati dagli studenti che hanno presentato regolare domanda, effettua il riparto dei fondi in favore dei singoli Comuni in modo proporzionale ai fabbisogni comunali, al netto di eventuali economie dichiarate dai Comuni e riferite ai fondi di anni precedenti, in funzione delle risorse disponibili per l'anno di riferimento.

#### **Art. 57 – Valore del buono libri per ciascun studente**

Il valore del Buono libri che i Comuni devono riconoscere a ciascun studente è determinato dal

riparto delle risorse assegnate al Comune tra tutti gli studenti beneficiari in modo proporzionale alle spese da questi sostenute per l'acquisto dei libri.

## **NORME FINALI**

### **Art. 58 - Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15, sarà tenuta a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito istituzionale del Comune perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 59- Casi non previsti dal presente Regolamento**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia:

### **Art. 60 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consigliare.

### **Art. 61 – Disposizioni finali**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate e/o disapplicate le disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia che siano in contrasto con la presente disciplina.